

REGOLAMENTO

DELLA

DEPUTAZIONE NAZIONALE

*Approvato con delibera della Deputazione Nazionale
in data 20 dicembre 2012*

2012

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Oggetto del regolamento

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Definizioni	4

PARTE II - ORGANIZZAZIONE DELLA DEPUTAZIONE NAZIONALE

TITOLO I - L'organo

Art. 3 - Composizione	7
Art. 4 - Il Presidente	7
Art. 5 - Compiti	8
Art. 6 - Durata, dimissioni, decadenza ed altre cause di cessazione dalla carica	9
Art. 7 - Sede dell'organo	9
Art. 8 - Finanziamento.....	9

TITOLO II - La Segreteria tecnica

Art. 9 - La Segreteria tecnica	10
Art. 10 - Il Segretario	10
Art. 11 - Compiti della Segreteria tecnica	11
Art. 12 - Sede.....	11

TITOLO III - Svolgimento delle riunioni

Art. 13 - Convocazione	12
------------------------------	----

Art. 14 - Ordine del giorno	12
Art. 15 - Costituzione e validità delle deliberazioni	12
Art. 16 - Verbale delle riunioni	13
Art. 17 - Pubblicità dei provvedimenti	14

PARTE III - FUNZIONI DELLA DEPUTAZIONE NAZIONALE

TITOLO I - Indirizzo generale

Art. 18 - Compiti di indirizzo generale	15
---	----

TITOLO II - Vigilanza

Art. 19 - Compiti di vigilanza	16
Art. 20 - Supporto alle attività di vigilanza	16
Art. 21 - Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica	17
Art. 22 - Provvedimenti nei confronti della Società di gestione ...	18
Art. 23 - Procedura di accertamento delle violazioni	18
Art. 24 - Impugnazione	19

TITOLO III - Tenuta dell'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione

Art. 25 - Compiti di tenuta dell'elenco	20
Art. 26 - Struttura dell'elenco	20
Art. 27 - Cancellazione dall'elenco	20

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento stabilisce l'organizzazione e funzionamento della Deputazione Nazionale, ed in particolare disciplina:
 - a) l'organizzazione della Deputazione Nazionale;
 - b) le funzioni attribuite alla Deputazione Nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

(Definizioni)

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

<i>Borsa Merci Telematica Italiana</i>	Mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici, realizzato attraverso la Piattaforma Telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla Società di gestione;
<i>Piattaforma Telematica</i>	Un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci, di derrate e di servizi logistici;
<i>Società di gestione</i>	Organo della Borsa Merci Telematica Italiana che predispone, organizza e gestisce la Piattaforma Telematica;
<i>Deputazione Nazionale</i>	Organo della Borsa Merci Telematica Italiana con funzioni di vigilanza e di indirizzo generale;

<i>Camere di Commercio</i>	Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
<i>Unioncamere</i>	Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, e successive modificazioni;
<i>Soggetti abilitati all'intermediazione</i>	I soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale aventi la funzione di raccogliere e gestire gli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana;
<i>Impresa di investimento comunitaria</i>	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea;
<i>Impresa di investimento extracomunitaria</i>	Impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
<i>Imprese di investimento</i>	Le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
<i>Società di Intermediazione Mobiliare</i>	Impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
<i>Operatori accreditati</i>	Operatori professionali qualificati che negoziano attraverso i Soggetti abilitati all'intermediazione;
<i>Testo Unico Bancario (T.U. bancario)</i>	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e aggiornamenti;
<i>Mercati</i>	I mercati telematici disciplinati dai Regolamenti speciali di prodotto approvati dalla Deputazione Nazionale su proposta della Società di gestione;
<i>Regolamento Generale</i>	Il regolamento recante le norme di funzionamento

	della Borsa Merci Telematica Italiana;
<i>Regolamento della Deputazione Nazionale</i>	Il presente atto normativo;
<i>Regolamenti speciali di prodotto</i>	Disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche specifiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo;
<i>Prodotti agroenergetici</i>	i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché i certificati di produzione che ne derivano;
<i>Servizi logistici</i>	la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE DELLA DEPUTAZIONE NAZIONALE

TITOLO I
L'ORGANO

ART. 3
(Composizione)

1. La Deputazione Nazionale, costituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, è nominata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è composta da sette componenti, di cui:
 - a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
 - c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di Commercio socie della Società di gestione.

ART. 4
(Il Presidente)

1. Il Presidente convoca le riunioni della Deputazione Nazionale e ne dirige i lavori; adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle delibere adottate e vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi deliberati.
2. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posta la Segreteria tecnica, con compiti di diretta collaborazione con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Deputazione Nazionale più anziano di età.

ART. 5

(Compiti)

1. La Deputazione Nazionale, secondo quanto disposto all'art. 7, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, esercita funzioni di indirizzo generale e di vigilanza della Borsa Merci Telematica Italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
 - a) vigila sulla Società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana e dei mercati;
 - b) adotta il Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana;
 - c) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
 - d) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei Regolamenti speciali di prodotto, comunicandoli alla Società di gestione;
 - e) adotta i Regolamenti speciali di prodotto su proposta della Società di gestione;
 - f) adotta il codice interno di comportamento della Società di gestione;
 - g) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti della Società di gestione, dei Soggetti abilitati all'intermediazione e degli Operatori accreditati che abbiano violato il presente Regolamento, i Regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
 - h) iscrive in un apposito elenco, del quale cura la tenuta, i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana;
 - i) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento;
 - j) autorizza la Società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obiettivo lo sviluppo della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 6

(Durata, dimissioni, decadenza e altre cause di cessazione dalla carica)

1. I componenti della Deputazione Nazionale restano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere riconfermati.
2. I componenti cessano anticipatamente dal proprio incarico a seguito della presentazione al Presidente di dimissioni scritte che possono essere accettate o rifiutate dalla Deputazione Nazionale. Il rifiuto è ammesso per una sola volta. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
3. I componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono dall'incarico.
4. Nei casi di dimissioni, decadenza e altre cause diverse di cessazione della carica, il Presidente della Deputazione Nazionale provvede a darne immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ART. 7

(Sede dell'organo)

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, la sede della Deputazione Nazionale è istituita presso Unioncamere.

ART. 8

(Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'attività della Deputazione Nazionale si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.
2. Ai componenti ed al Segretario della Deputazione spetta un gettone di presenza determinato dall'Unioncamere.
3. Ai componenti ed al Segretario della Deputazione con domicilio fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute in ragione del loro ufficio.

TITOLO II
LA SEGRETERIA TECNICA

ART. 9

(Segreteria tecnica)

1. La Deputazione Nazionale si avvale di una segreteria tecnica il cui organico è costituito da personale designato dall'Unioncamere.
2. L'Unioncamere provvede a dotare la Segreteria tecnica delle risorse necessarie per il corretto funzionamento della stessa.

ART. 10

(Il Segretario)

1. Il Segretario Generale dell'Unioncamere nomina il Segretario della Deputazione Nazionale, il quale sovrintende al funzionamento della Segreteria tecnica, di cui risponde al Presidente.
2. A tal fine, il Segretario:
 - a) coordina l'attività della Segreteria tecnica verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all'organo;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo;
 - c) salvo che non sia altrimenti disposto dall'organo, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Deputazione Nazionale e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
 - d) cura la verbalizzazione delle riunioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario della Deputazione Nazionale, esso viene sostituito dal componente della Deputazione Nazionale più giovane di età presente alle riunioni.

ART. 11

(Compiti della Segreteria tecnica)

1. La segreteria della Deputazione Nazionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 4, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura supporto amministrativo, informativo ed operativo alle attività e alle funzioni del Presidente e della Deputazione Nazionale;
 - b) cura le istruttorie per la predisposizione e l'attuazione delle deliberazioni della Deputazione Nazionale;
 - c) cura la tenuta degli atti e dei documenti della Deputazione Nazionale;
 - d) cura la tenuta di un protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;
 - e) svolge funzioni di informazione e comunicazione sulle attività e le deliberazioni della Deputazione Nazionale;

ART. 12

(Sede)

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, la segreteria della Deputazione Nazionale è istituita presso Unioncamere.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 13

(Convocazione)

1. La Deputazione Nazionale è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali il fax con conferma di ricezione e/o l'e-mail con conferma di ricezione, non oltre i sette giorni che precedono la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 48 ore prima della seduta a mezzo di telegramma, e-mail o fax.
4. In mancanza di dette formalità, la seduta si reputa regolarmente costituita quando è presente la totalità dei componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
5. La Deputazione Nazionale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

ART. 14

(Ordine del giorno)

1. Il Presidente della Deputazione Nazionale fissa gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15

(Costituzione e validità delle deliberazioni)

1. La Deputazione Nazionale è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti.
2. La Deputazione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo le ipotesi di cui

alle lettere a) e d) dell'art. 18 del presente Regolamento, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione Nazionale sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui l'organo medesimo non disponga diversamente per tener conto di specifiche esigenze.
4. Le sedute potranno essere tenute per video conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente ed in tempo reale le proprie opinioni nella trattazione degli argomenti affrontati ed il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

ART. 16

(Verbale delle riunioni)

1. Il verbale della riunione viene redatto a cura del Segretario, e da esso dovranno risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché le persone invitate, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione e le deliberazioni assunte.
2. Ai soggetti che ne facciano richiesta, ivi compresa la Società di gestione, viene distribuito un estratto del verbale contenente i soli deliberati. Il Presidente può dare particolari disposizioni in ordine alle modalità di conoscenza dei deliberati.
3. Il verbale integrale delle riunioni della Deputazione Nazionale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso la segreteria tecnica, che ne garantisce la conservazione.
4. Il verbale delle riunioni è messo a disposizione del Presidente e dei componenti, per l'approvazione, entro gli otto giorni successivi alla riunione.

ART. 17

(Pubblicità dei provvedimenti)

1. I provvedimenti e le deliberazioni della Deputazione Nazionale, che a giudizio della stessa Deputazione hanno una particolare rilevanza, sono pubblicati ad opera della Segreteria sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana secondo i tempi da essa indicati.
2. La Deputazione Nazionale, qualora lo ritenga necessario, può stabilire, al momento dell'adozione delle deliberazioni, forme di pubblicità ulteriori rispetto alla pubblicazione sul sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.

PARTE III
FUNZIONI DELLA DEPUTAZIONE NAZIONALE

TITOLO I
INDIRIZZO GENERALE

ART. 18

(Compiti di indirizzo generale)

1. In conformità di quanto stabilito dal D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni la Deputazione Nazionale svolge funzioni di indirizzo generale della Borsa Merci Telematica Italiana, ed in particolare:
 - a) adotta il Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana e le relative modifiche;
 - b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
 - c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei Regolamenti speciali di prodotto e le relative modifiche, comunicandoli alla Società di gestione;
 - d) adotta i Regolamenti speciali di prodotto su proposta della Società di gestione;
 - e) emana disposizioni e direttive di indirizzo generale.

TITOLO II

VIGILANZA

ART. 19

(Compiti di vigilanza)

1. La Deputazione Nazionale, secondo quanto disposto all'art. 7, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, esercita funzioni di vigilanza della Borsa Mercati Telematica Italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
 - a) vigila sulla Società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa Mercati Telematica Italiana e dei mercati;
 - b) adotta il codice interno di comportamento della Società di gestione;
 - c) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti della Società di gestione, dei Soggetti abilitati all'intermediazione e degli Operatori accreditati che abbiano violato il presente Regolamento, i Regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale.
2. La Deputazione Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza deve:
 - a) controllare costantemente il funzionamento della Borsa Mercati Telematica Italiana e, a tale scopo, può acquisire i contratti conclusi sulla Piattaforma Telematica di contrattazione e si avvale anche di un resoconto periodico redatto dalla Società di gestione;
 - b) controllare le modalità di Gestione e di accesso alla Piattaforma Telematica;
 - c) controllare le procedure di accreditamento degli operatori;
 - d) vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento della Società di gestione, nonché sull'adempimento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa in vigore.

ART. 20

(Supporto alle attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo, ove possibile, la Deputazione Nazionale, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti sul

mercato, si avvale e può richieder l'ausilio della Società di gestione.

ART. 21

(Provvedimenti nei confronti dei Soggetti abilitati alla intermediazione telematica)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana e in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica, tenuto conto della gravità del fatto e delle condotte tenute nello svolgimento delle negoziazioni telematiche incorre in uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione fino a 18 mesi dall'accesso alla Borsa Merci Telematica. Tale sospensione si estende a tutti i mercati per i quali il soggetto è abilitato a negoziare;
 - c) radiazione dall'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione telematica.A seguito di intervenuta radiazione, il Soggetto abilitato all'Intermediazione non può richiedere nuova iscrizione all'elenco prima che siano trascorsi 3 anni dall'adozione del provvedimento.
2. Al fine dell'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, nelle ipotesi di rilevato inadempimento ad uno degli obblighi di cui al Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana o, in caso di inosservanza delle norme di correttezza, trasparenza e diligenza che regolano la Borsa Merci Telematica Italiana, la Deputazione Nazionale dispone l'immediata sospensione del Soggetto Abilitato all'Intermediazione e la conseguente inibizione dell'attività di negoziazione in tutti i mercati, dando contestualmente avvio alla procedura di cui all'art. 23 del presente Regolamento. È sempre possibile per la Società di Gestione adottare il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 28, comma 2 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.
3. La Deputazione Nazionale comunica i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 alla Società di Gestione, che deve tempestivamente adottare tutte le misure necessarie.

4. I provvedimenti previsti al comma 1 sono resi pubblici mediante avviso sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 22

(Provvedimenti nei confronti della Società di gestione)

1. In caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui al Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana o in caso di mancata o non corretta esecuzione di una delle disposizioni dettate dalla Deputazione Nazionale, la Società di gestione incorre in uno dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei ventiquattro mesi precedenti la violazione:
 - a) richiamo scritto, nel caso in cui si tratti di una lieve inosservanza e nei ventiquattro mesi precedenti non sia stata ravvisata la violazione della stessa norma del Regolamento;
 - b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Nel determinare la sanzione pecuniaria la Deputazione Nazionale tiene conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei ventiquattro mesi precedenti.
2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono destinate alle finalità istituzionali della Deputazione Nazionale.

ART. 23

(Procedura di accertamento delle violazioni)

1. La Deputazione Nazionale attiva la relativa procedura di accertamento entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti. La procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi due anni dalla presunta violazione.
2. La procedura è avviata dalla Deputazione Nazionale con l'invio al soggetto interessato di una comunicazione contenente:
 - a) la descrizione della contestazione;
 - b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di audizione per un esame congiunto della questione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che la Deputazione Nazionale intende applicare. In tal caso trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che il soggetto interessato abbia presentato una memoria scritta o richiesta di audizione, la Deputazione Nazionale applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
4. Qualora il soggetto interessato richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora la Deputazione Nazionale ritenga necessaria tale audizione, quest'ultima ne fissa la data comunicandola al soggetto interessato. Il soggetto interessato partecipa all'audizione anche a mezzo di suo legale rappresentante ovvero a mezzo di persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all'audizione, non dovuta a giustificati motivi, la Deputazione Nazionale procede sulla base degli elementi sino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, la Deputazione Nazionale, su richiesta dell'interessato, può fissare un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
5. Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, la Deputazione Nazionale assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsto al comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata dalla Deputazione Nazionale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi della lettera b) del comma 2.
6. Le decisioni assunte dalla Deputazione Nazionale vengono tempestivamente comunicate al soggetto interessato con provvedimento motivato.

ART. 24

(Impugnazione)

1. Avverso i provvedimenti assunti dalla Deputazione Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni il soggetto interessato può ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

TITOLO III

TENUTA DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'INTERMEDIAZIONE

ART. 25

(Compiti di tenuta dell'elenco)

1. La Deputazione Nazionale, secondo quanto disposto all'art. 7, D.M. 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni, iscrive in un apposito elenco, del quale cura la tenuta, i Soggetti abilitati all'intermediazione di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 26

(Struttura dell'elenco)

1. Nell'elenco, per ogni Soggetto abilitato all'intermediazione telematica iscritto, sono indicati:
 - a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) partita iva/codice fiscale.
2. La Deputazione Nazionale provvede ad aggiornare e rendere pubblico l'elenco dei Soggetti abilitati all'intermediazione tramite il sito internet della Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 27

(Cancellazione dall'elenco)

1. La cancellazione dall'elenco viene disposta in caso di:
 - a) richiesta scritta del Soggetto Abilitato all'Intermediazione;
 - b) perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 17 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.
2. Nelle ipotesi di rilevata perdita dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione alle negoziazioni,

la Deputazione Nazionale dispone la sospensione immediata dalle negoziazioni, da comunicare senza indugio al soggetto interessato unitamente all'avviso di avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In conformità con quanto stabilito dal Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana è sempre possibile per la Società di Gestione adottare il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 28, comma 1 del medesimo Regolamento.

3. La Deputazione Nazionale comunica i provvedimenti di cui al precedente comma alla Società di Gestione, che deve tempestivamente adottare tutte le misure necessarie.
4. I provvedimenti previsti al comma 1 sono resi pubblici mediante avviso sul sito della Borsa Merci Telematica Italiana.
5. Il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica cancellato dall'elenco su richiesta può chiedere la reinscrizione volontaria, secondo la procedura di cui all'art. 18 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.
6. Il Soggetto abilitato all'intermediazione telematica cancellato dall'elenco per accertata perdita dei requisiti richiesti può chiedere di essere nuovamente iscritto secondo la procedura di cui all'art. 18 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, purché:
 - a) di nuovo in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana;
 - b) in presenza delle condizioni previste nell'art. 16 del Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana.